

Sentenza del 4 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

A

seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE n. C/383-18 dell'11.9.2019,

il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso

di rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi a carico del

consumatore. Può ritenersi pertanto superato l'orientamento giurisprudenziale

nazionale che, ai fini della determinazione degli effetti dell'estinzione

anticipata dei rapporti di credito al consumo, distingueva tra costi *up-front*

e *recurring*.

Gli

eventuali collaboratori (agenti, mediatori finanziari, promotori, etc.) di cui

l'intermediario si avvalga ai fini dell'offerta fuori sede dei propri prodotti

o servizi non fanno venir meno il rapporto contrattuale diretto con il cliente,

con la conseguenza che sono riconducibili a detto rapporto contrattuale le

commissioni di mediazione pagate ai collaboratori dell'intermediario.

Principi espressi nel giudizio d'appello promosso

dal consumatore nei confronti della società finanziaria avverso la sentenza del

Giudice di Pace, ai fini della restituzione del residuo delle

*commissioni e del
premio assicurativo pagati a seguito di estinzione anticipata
del
finanziamento.*

[Sent. 04.03.2021Download](#)

(Massime
a cura di Lorena Fanelli)